

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 8 – Operazioni di cartolarizzazione

TITOLO IV

Capitolo 8

OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

TITOLO IV- Capitolo 8

OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

SEZIONE I

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- ~~— divieto di riconoscere a fini prudenziali il significativo trasferimento del rischio (artt. 244, par. 2, e 245, par. 2 CRR; termine: 60 giorni);~~
- ~~— autorizzazione al riconoscimento del significativo trasferimento del rischio nei casi di cui agli artt. ~~243~~244, par. 43, e ~~244~~245, par. 43 CRR (termine: 180 giorni);~~
- ~~— divieto di utilizzare il metodo di calcolo previsto dall'art. 248, par 1, lettera b) CRR (termine 60 giorni);~~
- ~~— divieto di utilizzare, ai fini del calcolo dell'esposizione, il SEC-ERBA al posto del SEC-SA per tutte le posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating o le posizioni per le quali può essere utilizzato un rating desunto (art. 254, par. 3, CRR; termine: entro il 15 dicembre di ciascun anno a condizione che la richiesta dell'intermediario sia avvenuta entro il 15 novembre dello stesso anno);~~
- ~~— autorizzazione all'utilizzo di metodi alternativi per le posizioni che rientrano nell'ambito di applicazione del metodo della valutazione interna per intermediari autorizzati ad utilizzare tale metodo (art. 265, par. 4, CRR; termine: 120 giorni);~~
- ~~— autorizzazione a includere le posizioni verso la cartolarizzazione come esposizioni sottostanti in una cartolarizzazione (art. 8, par. 2 regolamento EU 2017/2402; termine: 60 giorni);~~
- ~~— autorizzazione all'utilizzo di un fattore di conversione in deroga nell'ambito delle cartolarizzazioni rotative nei casi di cui all'art. 256, par. 7 CRR (termine: 120 giorni);~~
- ~~— autorizzazione all'utilizzo della formula di vigilanza per intermediari finanziari diversi dal cedente nei casi di cui all'art. 259, par. 1, lett. b) CRR (termine: 120 giorni);~~
- ~~— autorizzazione all'utilizzo di valutazioni del merito di credito calcolate internamente (metodo della Valutazione Interna) per determinare i requisiti patrimoniali relativi a posizioni prive di rating esterno o desunte riferite a programmi ABCP nei casi di cui all'art. ~~259~~265, par. 2-4 lett. e) CRR (termine: 120 giorni);~~
 - ~~autorizzazione all'utilizzo del metodo look-through per le posizioni prive di rating in programmi ABCP nell'ambito del metodo della Valutazione Interna nei casi di cui all'art. 259, par. 1, lett. e) e par. 3 CRR (termine: 120 giorni);~~
 - ~~autorizzazione all'utilizzo di specifici parametri nell'ambito della formula di vigilanza applicata a cartolarizzazioni di esposizioni al dettaglio nei casi di cui all'art. 262, par. 2 CRR (termine: 90 giorni);~~

~~— autorizzazione ad applicare un trattamento derogatorio al calcolo del valore ponderato delle esposizioni cartolarizzate nella forma di linee di liquidità nei casi di cui all'art. 263, par. 2 CRR (termine: 120 giorni).~~

SEZIONE II

DISCIPLINA APPLICABILE

Gli intermediari finanziari applicano le norme di seguito richiamate, salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni:

- CRR e in particolare Parte Tre, Titolo II “Requisiti patrimoniali per il rischio di credito”, Capo 5 “Cartolarizzazione” e Parte Cinque “Esposizioni al rischio di credito trasferito”, come modificato dal Regolamento (UE) 2401/2017 e dal Regolamento (UE) 558/2021(1);
- Regolamento (UE) 2402/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, come modificato dal Regolamento (UE) 557/2021 (2) (Regolamento cartolarizzazioni);
- regolamenti della Commissione europea che adottano le norme tecniche di attuazione o regolamentazione in materia rispettivamente di:
 - o metodo adeguatamente prudente per quantificare l’importo della parte inutilizzata degli anticipi per cassa nel contesto del calcolo del valore dell’esposizione di una cartolarizzazione (art. 248, par. 1 CRR);
 - o calcolo del valore dell’esposizione del margine positivo sintetico (art. 248 par. 4 CRR);
 - o modalità di calcolo del KIRB in conformità all’approccio PuRa (art. 255, par. 9 CRR);
 - o mapping (art. 270-sexies CRR);
 - o modalità di applicazione del fattore di ponderazione aggiuntivo, ~~previsto dall’art. 407 CRR (art. 410-270-bis, par. 3 CRR);~~
 - o applicazione dei requisiti di cui al Capo 2 del Regolamento cartolarizzazioni, e in particolare: (i) obbligo di mantenimento del rischio (art. 6, par. 7); (ii) obblighi di trasparenza per cedenti, promotori e SSPE (art. 7, par. 3 e 4); (iii) divieto di ricartolarizzazione (art. 8 par.5); condizioni uniformi per l’applicazione dei requisiti di cui ai Titoli II (Requisiti a carico degli enti investitori) e III (Requisiti a carico degli enti cedenti e degli enti promotori) della Parte Cinque CRR (art. 410, par. 2 CRR);
 - o applicazione dei requisiti di cui al Capo 3 del Regolamento cartolarizzazioni, e in particolare: registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni (art. 10, par. 7 e 8); disponibilità dei dati registrati in un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni (art. 17, par. 2 e 3);
 - o applicazione dei requisiti sulle cartolarizzazioni STS e in particolare: (i) criteri di omogeneità (artt. 20, par. 14, art. 24 par. 21, art. 26ter par. 13); (ii) criteri di trasparenza (art. 22 par. 6, art. 26 quinquies par. 6); (iii) trigger di performance per cartolarizzazioni sintetiche (art. 26quater, par. 5); (iv) requisiti di notifica STS (art. 27, par. 6 e 7); (v) certificatore terzo (art. 28 par. 4).

La materia è altresì disciplinata da:

(1) Regolamento (UE) 2401/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e Regolamento (UE) 558/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica in risposta alla crisi COVID-19.

(2) Regolamento (UE) 557/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2021 che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.

- Orientamenti EBA sulla determinazione della Weighted Average Maturity delle tranche delle cartolarizzazioni;
- sul significativo trasferimento del rischio ai sensi degli artt. 243 e 244 del CRR (EBA/GL/2014/05);
- sul supporto implicito per le operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 248, par. 2 del CRR (EBA/GL/2016/08).

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Altre disposizioni

Il requisito di cui all'art. 243~~244~~, par. 54, lett. b~~c~~) CRR si considera soddisfatto nel caso di cartolarizzazioni effettuate ai sensi della legge n. 130/1999.

2. Requisiti generali

I requisiti generali di cui al presente paragrafo si applicano a tutte le operazioni di cartolarizzazione soggette alla disciplina del significativo trasferimento del rischio di credito.

2.1 Requisiti relativi al significativo trasferimento del rischio di credito

Gli intermediari cedenti che intendono realizzare operazioni di cartolarizzazione nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 244, par. 2, o 245, par 2, del CRR, lo comunicano alla Banca d'Italia. La comunicazione è corredata: (i) di tutte le informazioni utili a verificare che il significativo trasferimento del rischio di credito sia stato effettivamente realizzato; (ii) del modulo riportato nell'allegato A debitamente compilato (1). La Banca d'Italia entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione può avviare un procedimento d'ufficio che si conclude entro 60 giorni per vietare il riconoscimento a fini prudenziali del significativo trasferimento del rischio.

La comunicazione di cui al paragrafo precedente non è dovuta se l'operazione di cartolarizzazione presenta una struttura e una composizione delle attività sottostanti analoghe a quelle utilizzate per operazioni di cartolarizzazione già vagliate dall'autorità di vigilanza.

2.2 La politica di valutazione del significativo trasferimento del rischio di credito e i controlli

Gli intermediari cedenti si dotano di una specifica politica per la valutazione delle operazioni di cartolarizzazione ai fini della verifica del significativo trasferimento del rischio di credito.

La politica rientra nelle generali strategie di allocazione del capitale degli intermediari cedenti e specifica come le operazioni soggette a significativo trasferimento del rischio siano coerenti con la politica di governo dei rischi, il processo di gestione dei rischi e l'allocazione interna del capitale.

Tale politica include informazioni in merito ai comitati coinvolti e alle procedure interne da seguire per l'approvazione delle operazioni di cartolarizzazione e prevede che siano fornite evidenze circa l'adeguato coinvolgimento di tutti gli *stakeholder* interessati e che sia prodotta una documentazione adeguata e facilmente verificabile.

Gli intermediari cedenti si dotano, nell'ambito del proprio sistema dei controlli interni, di specifici controlli sulle operazioni di cartolarizzazione che realizzano il significativo trasferimento del rischio. In tale ambito, si dotano di processi e metodologie che assicurino il rispetto nel continuo dei requisiti relativi al significativo trasferimento del rischio di credito previsti dagli artt. 244 e 245 del CRR.

(1) Nei casi disciplinati dagli artt. 244, par. 3 e 245, par. 3 del CRR gli intermediari trasmettono il modulo di cui all'allegato A debitamente compilato in allegato all'istanza di autorizzazione (cfr. sez. II).

2. Requisiti specifici

I requisiti specifici si applicano alle operazioni di cartolarizzazione per le quali gli intermediari intendono realizzare il significativo trasferimento del rischio di credito ai sensi degli artt. 244, par. 3 e 245, par. 3 del CRR.

2.1 Risk management e autovalutazione

Gli intermediari cedenti si dotano di processi e metodologie in grado di assicurare che la possibile riduzione dei requisiti di fondi propri ottenuta tramite la cartolarizzazione sia giustificata da un adeguato trasferimento a terzi del rischio di credito. In particolare, gli intermediari cedenti si assicurano che nella valutazione del significativo trasferimento del rischio la riduzione dei requisiti di fondi propri sia in linea con l'effettivo rischio di credito trasferito; a tal fine essi comparano gli effetti dell'operazione di cartolarizzazione sul capitale economico con gli effetti generati sui requisiti di fondi propri.

Gli intermediari cedenti valutano tutti i rischi, inclusa la rischiosità delle attività sottostanti nonché la struttura dell'operazione in sé, considerando il rischio di credito delle varie tranche e tutti i fattori rilevanti che possono influenzare la sostanza del trasferimento del rischio di credito.

Gli intermediari cedenti, sulla base dei propri profitti, del proprio capitale e della propria posizione finanziaria, valutano se sono in grado di affrontare il pagamento delle somme a qualsiasi titolo dovute nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione.

2.2 Altri requisiti

Gli intermediari cedenti considerano innanzitutto le caratteristiche strutturali dell'operazione di cartolarizzazione come, ad esempio, il fatto che essa sia tradizionale o sintetica, l'utilizzo di tecniche di mitigazione del rischio di credito, il disallineamento delle scadenze.

Nel valutare se c'è significativo trasferimento del rischio, determinano le perdite attese e le perdite inattese delle attività cartolarizzate per tutta la durata dell'operazione di cartolarizzazione.

Al fine di valutare eventuali ostacoli all'effettivo significativo trasferimento del rischio di credito a terzi gli intermediari cedenti considerano, ove rilevanti, i seguenti fattori:

- a) la comparazione tra il valore attuale dei premi e degli altri costi non ancora considerati nel calcolo dei fondi propri e le perdite relative alle esposizioni protette calcolate considerando diversi scenari di stress;
- b) le differenze tra il prezzo dell'operazione, incluso il costo dei premi, e i prezzi di mercato;
- c) le tempistiche dei pagamenti previsti dall'operazione e, in particolare, le possibili differenze temporali tra gli accantonamenti e/o le rettifiche sulle esposizioni protette e i pagamenti del venditore di protezione;
- d) la revisione delle date di esercizio delle opzioni call per valutare la durata probabile della protezione rispetto alla scansione temporale delle perdite future sulle esposizioni protette;
- e) il rischio di controparte, in particolare l'analisi dei casi in cui certe circostanze possano portare a un aumento dell'affidamento dell'intermediario cedente sulla controparte

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 8 – Operazioni di cartolarizzazione

Sezione III – Disposizioni specifiche

proprio quando la capacità di quest'ultima di rispettare le proprie obbligazioni diminuisce;

f) la natura dei legami tra i diversi soggetti coinvolti nell'operazione di cartolarizzazione (ente cedente, ente promotore, investitori, venditore di protezione, ecc.);

g) l'esistenza di forme implicite di supporto di credito;

h) lo spessore delle tranche *mezzanine* e *junior* rispetto al rischio di credito delle esposizioni sottostanti;

i) il rischio di credito delle attività sottostanti la cui analisi effettuando: l'applicazione di stress alle attività sottostanti, la comparazione tra le scadenze dei pagamenti dovuti sulle posizioni verso la cartolarizzazione e i flussi di cassa derivanti dalle attività sottostanti, la valutazione dei principali fattori di rischio (quali ad esempio LGD, PD, EAD).

2. — Mantenimento di interessi nella cartolarizzazione

2.1 — *Mantenimento di un interesse economico netto*

~~Fermo restando quanto previsto dall'art. 405 CRR, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano sia nel caso in cui le posizioni verso la cartolarizzazione siano classificate nel portafoglio bancario sia nel caso in cui siano classificate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (2).~~

~~Nei casi in cui l'interesse economico netto sia mantenuto con la modalità di cui all'art. 405, par. 1, lett. c) CRR, le esposizioni da mantenere sono selezionate con un processo casuale nell'ambito di un pool di attività individuato in base ad elementi di natura qualitativa e quantitativa (3). I criteri utilizzati per la selezione delle esposizioni da mantenere devono essere chiaramente comunicati agli investitori ai fini del rispetto degli obblighi di *due diligence* di cui al par. 3. L'utilizzo di questa opzione è ammesso a condizione che il portafoglio di attività cartolarizzate sia connotato da adeguata granularità e le attività selezionate non risultino eccessivamente concentrate. Una volta selezionate, le esposizioni non possono essere sostituite, salvo che nel caso di cartolarizzazioni rotative.~~

~~Nei casi in cui l'interesse economico netto sia mantenuto con la modalità di cui all'art. 405, par. 1, lett. d) CRR, nelle *tranches* mantenute ai fini del rispetto del requisito sono inclusi, ad esempio, i *funded reserve account* accantonati già al momento dell'emissione, a condizione che essi siano in grado di assorbire perdite in linea capitale delle attività cartolarizzate e il loro utilizzo~~

(2) — Tuttavia, le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano a posizioni verso operazioni effettuate da banche italiane ai sensi degli artt. 7-bis e 7-ter della legge 30 aprile 1999, n. 130 e successive modificazioni e delle relative disposizioni di attuazione (obbligazioni bancarie garantite).

(3) — Ad esempio: tassi di decadimento, tipologia di prodotto, data di erogazione e *maturity*, *loan-to-value*, natura delle garanzie reali che assistono le attività, settore industriale e area geografica del debitore.

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 8 – Operazioni di cartolarizzazione

Sezione III – Disposizioni specifiche

~~non sia limitato a eventi non legati al rischio di credito di tali attività (quali ad esempio casi di generale turbativa dei mercati).~~

~~Il cedente o il promotore possono mantenere l'interesse economico netto con modalità equivalenti a quelle previste dalle lettere da a) a d) dell'art. 405, par. 1 CRR; ad esempio tramite la stipula di contratti derivati o lettere di credito (4). In tale caso, il cedente o il promotore comunicano, oltre al mantenimento dell'interesse economico netto, la specifica modalità adottata, la relativa metodologia di calcolo e le motivazioni che giustificano l'equivalenza rispetto ad una delle opzioni di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 405, par. 1 CRR.~~

~~L'interesse economico netto può intendersi mantenuto se:~~

- ~~1. le forme di supporto creditizio rispettano le seguenti condizioni:
 - ~~a. coprono espressamente il rischio di credito delle attività cartolarizzate;~~
 - ~~b. coprono almeno il 5% del rischio di credito di tali attività in maniera equivalente a quella di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 405, par. 1 CRR, e sono soggette al corrispondente trattamento prudenziale;~~
 - ~~c. hanno durata tale da assicurare la copertura per tutto il tempo in cui il cedente o il promotore debbano mantenere l'interesse economico netto;~~
 - ~~d. sono fornite dal cedente o dal promotore;~~~~
- ~~2. l'intermediario che assume posizioni verso la cartolarizzazione ha accesso alla documentazione necessaria per verificare il rispetto delle condizioni sopra indicate.~~

~~Nel caso di linee di liquidità fornite ad un programma ABCP, l'interesse economico netto può intendersi mantenuto solo ai sensi di cui alla lett. a) dell'art. 405, par. 1 CRR, se:~~

- ~~1. la linea di liquidità rispetta le seguenti condizioni:
 - ~~1. copre espressamente il rischio di credito delle esposizioni (cioè può essere utilizzata non soltanto in caso di disallineamenti di scadenze, generali turbative del mercato o altri eventi non legati al rischio di credito della cartolarizzazione) ed è soggetta al corrispondente trattamento prudenziale;~~
 - ~~1. copre il 100% del rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate;~~
 - ~~1. ha durata tale da assicurare che essa resterà disponibile per tutto il tempo in cui il cedente o il promotore debbano mantenere l'interesse economico netto;~~
 - ~~1. è fornita dal cedente o dal promotore;~~~~
- ~~2. l'intermediario che assume posizioni verso la cartolarizzazione ABCP ha accesso alla documentazione necessaria per verificare il rispetto delle condizioni sopra indicate.~~

~~La modalità mediante la quale è mantenuto l'interesse economico netto non può essere modificata nel corso dell'operazione, salvo che al ricorrere di circostanze eccezionali, a condizione che la modifica sia adeguatamente motivata, sia comunicata agli investitori e non incida sul rispetto dell'obbligo di mantenere un interesse economico netto.~~

~~Non sono ammesse combinazioni tra le diverse modalità di mantenimento dell'interesse economico netto.~~

~~(4) Le lettere di credito sono ammesse solo se assumono il rischio di prima perdita della cartolarizzazione ai sensi della lett. d).~~

~~Resta ferma la facoltà per l'intermediario di mantenere un interesse economico netto superiore al 5%, nel rispetto delle regole per il riconoscimento delle operazioni di cartolarizzazione a fini prudenziali.~~

~~2.2 Misurazione e copertura dell'interesse economico netto~~

~~Nel corso dell'operazione non è, di norma, necessario integrare il valore dell'interesse economico netto, a condizione che la riduzione dell'interesse economico netto dipenda dal fisiologico ammortamento delle attività mantenute (5). Si considerano casi di ammortamento fisiologico le riduzioni dovute a rimborsi, a rettifiche di valore collegate alla valutazione del merito di credito delle attività cartolarizzate, ad eventuali valutazioni al "fair value". A tal fine:~~

- ~~1. in caso di adozione dell'opzione c) di cui all'art. 405, par. 1 CRR, il tasso di rimborso delle esposizioni selezionate non deve differire in modo significativo dal tasso di rimborso delle attività cartolarizzate (6);~~
- ~~1. in caso di adozione delle opzioni a), b) e d) dell'art. 405, par. 1 CRR, la struttura dell'operazione (ad esempio, regole per l'allocazione dei flussi di cassa, ed. *cash flow waterfall*, *trigger events* (7), clausole di ammortamento anticipato) non deve ridurre o rendere inefficace il mantenimento dell'interesse economico netto. In particolare, gli incassi in linea capitale e in linea interessi non possono essere utilizzati per rimborsare l'interesse economico netto in via anticipata rispetto agli altri soggetti che hanno assunto posizioni verso la cartolarizzazione, ma solo in via subordinata o pro quota nel corso dell'operazione.~~

~~L'intermediario verifica inoltre che il supporto di credito inizialmente fornito all'investitore non si riduca in via non proporzionale rispetto al tasso di rimborso delle attività cartolarizzate.~~

~~L'interesse economico netto mantenuto può essere oggetto di copertura dal rischio di tasso e di cambio (8).~~

~~Il cedente o il promotore verificano il rispetto di tale previsione valutando l'operazione di cartolarizzazione nel suo complesso anche con riferimento alle altre esposizioni presenti in bilancio (9).~~

~~L'interesse economico netto mantenuto può essere utilizzato come garanzia reale nell'ambito di operazioni di provvista (*funding*) a condizione che ciò non comporti il trasferimento del rischio di credito ad esso relativo (10).~~

(5) Qualora la variazione del valore dell'interesse economico netto dipenda dalla natura delle attività cartolarizzate o dell'operazione (attività rotative, fasi di accumulo "ramp up", possibilità di sostituzione delle attività cartolarizzate per un periodo determinato), l'intermediario adegua di conseguenza il valore dell'interesse economico netto mantenuto.

(6) Si considerano sempre significative le differenze derivanti da azioni compiute volontariamente dal cedente o da processi di selezione non casuali delle esposizioni mantenute.

(7) Per *trigger event* si intendono eventi contrattualmente predefiniti in genere riferiti all'andamento degli attivi cartolarizzati il cui verificarsi comporta una modifica del piano di rimborso di una o più posizioni verso la cartolarizzazione.

(8) Non sono invece ammessi, a titolo esemplificativo, CDS e, nel caso di mantenimento dell'interesse economico netto mediante esposizioni selezionate in modo casuale (art. 405, par. 1, lett. c) CRR), forme di copertura del rischio di credito di tali esposizioni. Si precisa inoltre che, in caso di adozione della richiamata opzione c) le esposizioni mantenute in bilancio non possono essere a loro volta oggetto di una cartolarizzazione sintetica.

(9) Ad esempio, l'intermediario considera la presenza di eventuali garanzie rilasciate a favore del medesimo debitore per altre esposizioni presenti nel proprio bilancio che possano ridurre o rendere inefficace l'interesse economico netto.

(10) Sono di norma consentite le operazioni pronte contro termine effettuate a condizioni di mercato nel rispetto degli standard internazionali del TBMA/ISDA *Global Market Repurchase Agreement*.

~~2.3 – Ambito di applicazione~~

~~Nel caso di operazioni *multioriginator*, l'obbligo di mantenere un interesse economico netto sussiste in capo a ciascun cedente in proporzione alla quota di attività cartolarizzate cedute. In alternativa l'obbligo può essere rispettato dal promotore. Il medesimo principio si applica in caso di più promotori coinvolti nella medesima cartolarizzazione.~~

~~Nel caso di ri cartolarizzazioni, l'intermediario (che non rivesta il ruolo di cedente o promotore) può assumere posizioni verso la ri cartolarizzazione a condizione che:~~

- ~~1. sia rispettato l'impegno a mantenere l'interesse economico netto con riferimento alla ri cartolarizzazione secondo le stesse modalità previste per le operazioni di cartolarizzazione; e~~
- ~~1. il cedente o il promotore dell'operazione di ri cartolarizzazione assicurino che l'obbligo di mantenere l'interesse economico netto sia rispettato anche con riferimento all'operazione originaria, dandone comunicazione agli investitori.~~

~~L'intermediario che intende assumere posizioni verso la cartolarizzazione valuta con particolare attenzione le operazioni che prevedono l'utilizzo di SPV o altri veicoli societari che possono incidere sul mantenimento dell'interesse economico netto.~~

~~Nel caso di più operazioni realizzate tramite il medesimo SPV, l'obbligo di verificare il mantenimento dell'interesse economico netto sussiste solo per le operazioni verso le quali l'intermediario intende assumere posizioni, a condizione che sia assicurata piena separazione patrimoniale tra le operazioni.~~

~~Nei casi previsti dall'art. 405, par. 2 CRR, qualora l'intermediario che mantiene l'interesse economico netto su base consolidata cessa di far parte del gruppo, la capogruppo assicura che altri membri del gruppo assumano posizioni verso la cartolarizzazione in modo da garantire il mantenimento dell'interesse economico netto.~~

3. Requisiti organizzativi

~~Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 406 a 410 CRR, uUn efficace assetto organizzativo rappresenta un presupposto imprescindibile per garantire la consapevole assunzione dei rischi da parte dell'intermediario e un'adeguata analisi del relativo impatto sugli equilibri economico-patrimoniali.~~

In tale ambito assume rilievo primario il ruolo svolto dagli organi aziendali, cui sono demandate – secondo le rispettive competenze e responsabilità – la definizione e la periodica revisione del processo integrato di gestione di tutti i rischi attuali e prospettici cui è esposta l'azienda.

~~È vietato assumere posizioni verso operazioni di cartolarizzazione per le quali non si disponga o si ritenga di non disporre di informazioni sufficienti a rispettare gli obblighi di cui al CRR e alle linee di orientamento contenute nel presente paragrafo.~~

Nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 406, par. 1 CRR 5 del Regolamento cartolarizzazioni, gli intermediari considerano, ~~ad esempio anche~~, l'incidenza delle posizioni verso cartolarizzazioni sul totale delle attività, il conseguente impatto sulla propria situazione patrimoniale anche in condizioni avverse, il livello di concentrazione per posizione, emittente,

classe di attività, le strategie di investimento perseguite (allocazione delle posizioni nel portafoglio bancario o in quello di negoziazione a fini di vigilanza) ~~(1)~~ (2).

Gli intermediari che assumono esclusivamente il ruolo di controparte di contratti derivati finanziari che hanno il più elevato grado di priorità nella distribuzione dei flussi di cassa dell'operazione (ad esempio contratti di *interest rate swap*) possono limitarsi ad assumere informazioni strettamente correlate all'andamento delle posizioni detenute e alle caratteristiche strutturali dell'operazione. Non è invece richiesto di effettuare tali adempimenti in relazione alle attività sottostanti, né di accertare il rispetto del mantenimento dell'interesse economico netto.

3.1 Due diligence

~~L'analisi del rischio di credito relativo alle posizioni verso la cartolarizzazione va condotta non solo con riferimento alle singole transazioni, ma più in generale all'insieme delle posizioni verso la cartolarizzazione assunte dall'intermediario o dal gruppo finanziario indipendentemente dal portafoglio in cui sono allocate. Ad esempio, vanno rilevati tutti i casi di concentrazione per soggetto, prodotto o settore di attività economica emergenti dalle operazioni della specie, nell'ambito del complessivo sistema di monitoraggio dei rischi.~~

~~Ai fini dell'art. 406, par. 1 CRR, l'intermediario assume informazioni quali, ad esempio, rating, analisi storica dell'andamento di posizioni verso la cartolarizzazione analoghe.~~

~~L'intermediario presta particolare attenzione alla natura dell'impegno assunto dal cedente o dal promotore di comunicare il mantenimento dell'interesse economico netto e le informazioni necessarie all'espletamento degli obblighi di *due diligence*.~~

~~Nel caso di operazioni di ri cartolarizzazione l'intermediario assume le informazioni previste dall'art. 406, par. 1 CRR anche con riferimento alle attività oggetto dell'operazione di cartolarizzazione originaria.~~

~~Se le attività non sono state ancora cartolarizzate (ad esempio, nel corso del periodo *revolving* o delle fasi di "*ramp up*" delle operazioni) le verifiche sono condotte sui criteri di ammissibilità delle attività. Con riferimento alle posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, l'intermediario può valutare le informazioni di cui alle lettere da a) a g) dell'art. 406, par. 1 CRR, tenendo conto delle caratteristiche e del profilo di rischio di tale portafoglio. Eventuali differenze nelle politiche e nelle procedure adottate per le posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza devono essere adeguatamente giustificate. La sola finalità di negoziazione non costituisce motivazione sufficiente.~~

~~Ai fini delle prove di stress di cui all'art. 406, par. 1, secondo comma CRR, gli intermediari si attengono ai principi richiamati nella disciplina relativa al processo di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).~~

~~Gli intermediari che ricorrono a modelli sviluppati da un'ECAI devono essere in grado di utilizzare in maniera consapevole il modello, modificando i dati di input e, se necessario, gli scenari di stress. Non è ammesso l'utilizzo di dati di output che siano stati direttamente forniti dall'ECAI o da altro soggetto.~~

~~(1)~~ (2) Con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, fattori come la volatilità dei prezzi di mercato e la liquidità rivestono un'importanza analoga a quella dell'analisi del rischio di credito, ai fini della valutazione dell'investimento.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 8 – Operazioni di cartolarizzazione

Sezione III – Disposizioni specifiche

~~I risultati delle prove di stress sono portati a conoscenza degli organi aziendali e sono opportunamente considerati dall'organo con funzione di supervisione strategica nella adozione delle politiche in materia di governo e gestione dei rischi.~~

~~L'intermediario effettua, di norma, le attività di cui al presente paragrafo con cadenza almeno annuale nell'ambito del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e, in via straordinaria, al verificarsi di eventi in grado di incidere sull'operazione (modifiche nell'andamento dell'operazione, *trigger event*, insolvenza dell'*originator*) o di cambiamenti delle proprie strategie in materia di cartolarizzazioni.~~

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 8 – Operazioni di cartolarizzazione

Sezione III – Disposizioni specifiche

~~3.2 Monitoraggio~~

~~La valutazione delle informazioni di cui all'art. 406, par. 2 CRR deve essere effettuata regolarmente con cadenza almeno annuale, nonché in presenza di variazioni significative nell'andamento dell'operazione, anche legate al verificarsi di eventi specifici (ad esempio, attivazione dei *trigger event*, insolvenza del debitore).~~

~~3.3 Esternalizzazione dell'attività di due diligence~~

~~L'intermediario può esternalizzare talune attività operative del processo di *due diligence* e monitoraggio, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di esternalizzazione.~~

~~Resta ferma la responsabilità dell'intermediario circa il corretto adempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo, con particolare riferimento alla tempestiva individuazione e valutazione dei diversi rischi connessi con le singole transazioni.~~

~~4. Obblighi del cedente e del promotore~~

~~4.1 Criteri per la concessione e gestione del credito~~

~~Qualora il cedente non sia attivo nella concessione e gestione di crediti della medesima tipologia di quelli cartolarizzati, come, ad esempio, nel caso di programmi ABCP, il promotore verifica che i criteri di concessione e gestione adottati per le attività cartolarizzate siano prudenti e chiaramente definiti. Analoghi criteri sono applicati dagli intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di investimento che partecipano a consorzi di collocamento o effettuano operazioni di acquisto con assunzione di garanzia in relazione a cartolarizzazioni realizzate da terzi se tali posizioni sono destinate ad essere detenute nel proprio portafoglio bancario o di negoziazione a fini di vigilanza, indipendentemente dalla durata della detenzione.~~

~~Qualora abbia acquistato le attività cartolarizzate da un terzo, il cedente è tenuto a procurarsi le informazioni necessarie ad effettuare una prudente *due diligence* sulle attività cartolarizzate.~~

~~Le informazioni da rendere agli investitori ai sensi dell'art. 409 CRR possono essere pubblicate o rese direttamente ai soggetti interessati a condizione che siano documentate in maniera appropriata (ad esempio possono essere inserite nel prospetto informativo redatto in sede di emissione dei titoli). Esse sono di natura sia quantitativa (ammontare effettivo dell'interesse economico netto mantenuto) sia qualitativa.~~

~~In particolare sono resi noti: l'opzione scelta per il mantenimento dell'interesse economico netto e il rispetto nel continuo dell'obbligo di mantenere l'interesse economico netto, nonché le ulteriori informazioni specificamente previste in caso di mantenimento dell'interesse economico netto in forme equivalenti a quelle di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 405, par. 1 CRR.~~

~~Sono inoltre rese note tutte le informazioni necessarie a consentire il rispetto degli obblighi di *due diligence* e monitoraggio da parte degli intermediari che intendono assumere o assumono posizioni verso la cartolarizzazione.~~

~~È consentito l'utilizzo di report standardizzati e schemi generalmente utilizzati dal mercato, a condizione che contengano tutte le informazioni necessarie al rispetto degli obblighi di cui all'art. 409 CRR.~~

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 8 – Operazioni di cartolarizzazione

Sezione III – Disposizioni specifiche

~~Di norma le informazioni sono rese con la medesima cadenza prevista per la redazione dei report di servicing e delle altre informative periodiche relative all'operazione (investor report, trustee report).~~

~~L'accesso alle informazioni di cui all'art. 409 CRR non deve essere eccessivamente oneroso in termini di ricerca, accessibilità, uso, costo e altri fattori che possono incidere sulla disponibilità dei dati.~~

5. Fattore di ponderazione aggiuntivo

~~Il fattore di ponderazione aggiuntivo di cui all'art. 407 CRR è, di norma, applicato per un periodo non inferiore a un anno.~~

~~Il fattore di ponderazione aggiuntivo è determinato in base alla seguente formula:~~

$$\text{MIN}(12.5, RW_{\text{Originale}} * (1 + ((2.5 + (2.5 * \text{Durata Violazione}_{\text{Anni}})) * (1 - \text{Esenzioni}))))$$

dove

~~12.5 è il fattore di ponderazione massimo applicabile;~~

~~“RW_{Originale}” è il fattore di ponderazione applicato all'esposizione in base alla prevista disciplina;~~

~~2.5 è il fattore di ponderazione aggiuntivo minimo;~~

~~“Durata Violazione_{Anni}” è la durata della violazione espressa in anni, arrotondata per difetto all'unità;~~

~~“Esenzioni” è la riduzione del fattore di ponderazione aggiuntivo per operazioni di cartolarizzazione che rientrano nell'esenzione dal mantenimento dell'interesse economico netto ai sensi dell'art. 406, parr. 3 e 4 CRR. Il valore di tale riduzione è di regola 0.5 e 0.25 rispettivamente.~~

~~Ai fini della definizione del fattore di ponderazione aggiuntivo e della durata di applicazione, la Banca d'Italia considera altresì:~~

- ~~— la rilevanza della violazione, anche in termini di riflessi sulla generale capacità dell'intermediario di valutare i rischi assunti in operazioni di cartolarizzazione;~~
- ~~— la persistenza della violazione;~~
- ~~— l'efficacia e la tempestività delle azioni correttive poste in essere;~~
- ~~— se si tratta di operazioni esentate ai sensi dell'art. 405, parr. 3 e 4, CRR.~~

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 8 – Operazioni di cartolarizzazione

Sezione III – Disposizioni specifiche

~~Oltre a quanto previsto dall'art. 407, secondo comma CRR, la Banca d'Italia può:~~

- ~~— applicare un fattore di ponderazione aggiuntivo superiore al 250%;~~
- ~~— incrementare il fattore di ponderazione aggiuntivo con frequenza maggiore rispetto a quella annuale.~~

~~Con riferimento alla verifica che il cedente o il promotore abbiano comunicato di mantenere l'interesse economico netto nella misura prevista, violazioni derivanti da comportamenti imputabili esclusivamente al cedente o al promotore (12) non comportano l'applicazione del fattore di ponderazione aggiuntivo a condizione che l'intermediario dimostri di essersi effettivamente attivato per assicurare che il cedente o il promotore comunicassero il mantenimento dell'interesse economico netto e fornissero le informazioni necessarie all'adempimento degli altri obblighi di cui all'art. 406 CRR.~~

~~Resta fermo che l'intermediario tiene conto di eventuali comportamenti scorretti assunti dal cedente o dal promotore in precedenti operazioni di cartolarizzazione nel processo di *due diligence* relativo all'assunzione di posizioni verso cartolarizzazioni in cui sono coinvolti i medesimi soggetti. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari l'applicazione del fattore di ponderazione aggiuntivo in caso di mancato rispetto di tale obbligo.~~

~~In caso di violazione, il fattore di ponderazione aggiuntivo è applicato a tutte le posizioni detenute dall'intermediario verso la cartolarizzazione per la quale sia stato riscontrato il mancato rispetto degli obblighi.~~

(12) Ad esempio, il cedente o il promotore sono sottoposti a procedura concorsuale e gli organi della procedura dispongono l'alienazione dell'interesse economico netto.

SEZIONE IV

NOTIFICA DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

1. Ambito di applicazione

La presente sezione stabilisce le modalità con cui gli intermediari effettuano le notifiche in relazione agli articoli da 6 a 8 del Regolamento cartolarizzazioni quando agiscono come “cedenti”, “prestatori originari” o società veicolo (“SSPE”) (1) di operazioni di cartolarizzazione.

Non sono previsti invece obblighi di notifica per gli artt. 5 e 9. Il pieno rispetto anche di questi ultimi articoli è presupposto necessario per poter effettuare operazioni di cartolarizzazione o assumere rischi in posizioni verso cartolarizzazioni.

Questa sezione individua le informazioni che l’intermediario che ricopre uno dei ruoli indicati è chiamato a trasmettere alla Banca d’Italia al momento della realizzazione dell’operazione di cartolarizzazione, nonché nel corso della durata della stessa quando l’operazione sia interessata da modifiche che possono incidere sulla *compliance* con gli articoli da 6 a 8.

Gli obblighi di notifica di cui alla presente comunicazione si applicano a tutte le operazioni di cartolarizzazione che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento cartolarizzazioni (2).

2. Notifiche alla Banca d’Italia

2.1. Assetti organizzativi e notifica di conformità al Regolamento cartolarizzazioni

La comunicazione di conformità dell’operazione di cartolarizzazione ai requisiti previsti dagli artt. da 6 a 8 del Regolamento cartolarizzazioni deve essere trasmessa con lettera firmata dal responsabile dell’organo con funzione di gestione. Le funzioni di controllo – in linea con quanto previsto dal Regolamento cartolarizzazioni e dal Titolo III, Capitolo 1 di questa Circolare (ivi incluse le specifiche disposizioni previste per i rischi derivanti da operazioni di cartolarizzazione) – sono tenute a verificare l’adeguatezza delle politiche, delle procedure e delle specifiche misure adottate dall’intermediario per assicurare l’effettiva capacità di rispettare, nel continuo, le previsioni del Regolamento cartolarizzazioni. Nella definizione delle procedure deve essere assicurato il coinvolgimento della funzione di *compliance*, che è chiamata ad esprimere una valutazione in merito alla rispondenza delle politiche adottate rispetto al quadro normativo. Tali politiche sono approvate dall’organo con funzione di supervisione strategica dell’intermediario.

I dettagli tecnici sulle modalità di presentazione delle notifiche e il modello dei dati sono pubblicati sulla piattaforma INFOSTAT della Banca d’Italia (3).

2.2. Tempistiche e modalità della notifica

Le nuove operazioni devono essere notificate alla Banca d’Italia entro un mese dalla data di emissione (4).

(1) Per le definizioni di “cedente” “promotore”, “prestatore originario” e “SSPE” si rimanda all’articolo 2 del Regolamento cartolarizzazioni.

(2) Per quelle realizzate prima dell’entrata in vigore della presente Sezione si applica la Comunicazione sulle Modalità di implementazione dell’articolo 4-septies.2 del d.lgs. 58/1998 (TUF) del 21 dicembre 2022.

(3) Sulla Survey VIG33-Notifiche

(4) Per data di emissione si intende la data in cui l’esposizione è stata cartolarizzata per la prima volta; questa data può coincidere con: (i) la data di emissione dei titoli (cartolarizzazione tradizionale); (ii) la data del contratto di garanzia (cartolarizzazione sintetica); (iii) la data in cui il titolo ABCP è stato emesso per la prima volta (cartolarizzazione ABCP). Cfr. art. 43(9) Regolamento cartolarizzazioni.

2.3. Informazioni da inviare in fase di emissione dell'operazione

I cedenti o i promotori o i prestatori originari sono tenuti a fornire alla Banca d'Italia le informazioni relative a ciascuna nuova operazione al momento della emissione, tramite il modello dei dati, che contiene informazioni su: (i) le caratteristiche dell'operazione; (ii) le esposizioni cartolarizzate; (iii) le posizioni inerenti alla cartolarizzazione; (iv) la conformità agli articoli da 6 a 8 del Regolamento cartolarizzazioni; (v) l'autovalutazione della funzione di *compliance* sulla rispondenza al quadro normativo delle politiche adottate dall'intermediario.

2.4. Informazioni da fornire su base continuativa

I requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 del Regolamento cartolarizzazioni devono essere soddisfatti su base continuativa. L'intermediario è tenuto a notificare alla Banca d'Italia, senza ritardo, qualsiasi evento significativo come definito dall'articolo 7, comma 1, lettera g), del Regolamento cartolarizzazioni che, incidendo sulle caratteristiche delle operazioni, possa avere effetti sul rispetto di tali articoli.

L'obbligo di notificare alla Banca d'Italia eventi significativi si applica anche alle operazioni di cartolarizzazione emesse dopo il 1 gennaio 2019.

Alle notifiche per eventi significativi sopraggiunti si applicano le previsioni di cui al par. 2.2.

2.5. Notifica delle operazioni multi-originator

Nelle operazioni a cui partecipano nel ruolo di cedente due o più intermediari (c.d. operazioni *multi-originator*) gli intermediari cedenti individuano tra di loro il soggetto incaricato di effettuare la notifica di cui al paragrafo 2. A tal fine, l'intermediario incaricato raccoglie dagli altri intermediari le informazioni indicate al par. 2.3, che provvede successivamente a notificare alla Banca d'Italia in base al par. 2.2.

Il compito di effettuare la notifica dell'operazione può anche essere attribuito al *servicer* dell'operazione, al quale si applicano le previsioni del presente paragrafo.

3. Operazioni di cartolarizzazione con soggetti non vigilati (5)

L'art. 4-septies.2 del TUF stabilisce che nel caso in cui nell'operazione siano coinvolti soggetti non vigilati, la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza per il tramite dell'intermediario, fermo restando il potere di chiedere le informazioni direttamente ai soggetti non vigilati.

A tal fine l'intermediario che svolge il ruolo di cedente o prestatore originario assume il ruolo di referente della Banca d'Italia (6). L'intermediario riceve dal soggetto non vigilato le informazioni individuate nel paragrafo 3.1, sia al momento della realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione, sia nel corso della durata della stessa quando l'operazione sia interessata da

(5) Il presente paragrafo si applica quando nell'operazione siano coinvolti – come cedenti o prestatori originari – soggetti non vigilati. Nelle operazioni in cui l'unico soggetto non vigilato sia la SSPE si applica il par. 2.

(6) In caso di più soggetti vigilati coinvolti nell'operazione assume il ruolo di referente il cedente; se il cedente è un soggetto non vigilato, il ruolo di referente è svolto dal promotore.

modifiche che possono incidere sulla compliance con gli articoli da 6 a 8 (7), e le trasmette alla Banca d'Italia nell'ambito delle notifiche di cui al precedente paragrafo 2.

3.1 Informazioni che l'intermediario referente deve ricevere dal soggetto non vigilato

L'intermediario riceve dal soggetto non vigilato che assolve uno degli obblighi da 6 a 8 le informazioni da trasmettere alla Banca d'Italia, secondo il modello di dati di cui al par. 2.3, corredato da una lettera a firma del legale rappresentante del soggetto non vigilato che attesti la conformità agli articoli da 6 a 8 posti a suo carico.

La documentazione contrattuale dell'operazione disciplina il rapporto tra l'intermediario e il soggetto non vigilato relativamente all'adempimento degli obblighi da 6 a 8 e prevede, nel caso in cui l'adempimento di uno di tali obblighi sia posto a carico di quest'ultimo, almeno l'obbligo del soggetto non vigilato di trasmettere all'intermediario: (i) il set di informazioni di cui al par. 2.3 in tempo utile per consentire all'intermediario di effettuare la notifica dell'operazione (8); (ii) l'informativa sugli eventi significativi sopraggiunti di cui al par. 2.4.

Il contratto individua altresì specifici meccanismi e modalità idonei ad assicurare (i) il monitoraggio da parte dell'intermediario del rispetto da parte del soggetto non vigilato degli obblighi da 6 a 8 posti a suo carico e (ii) l'obbligo di trasmettere all'intermediario le predette informazioni.

In mancanza di apposite previsioni nella documentazione contrattuale, l'adempimento degli obblighi da 6 a 8 e le relative responsabilità nei confronti della Banca d'Italia sono da intendersi interamente a carico dell'intermediario (9).

Se il soggetto non vigilato è tenuto ad assolvere uno degli obblighi da 6 a 8 l'intermediario, in qualità di referente della Banca d'Italia, resta in ogni caso responsabile della completezza della documentazione ricevuta e può in ogni momento formulare richieste informative specifiche al soggetto non vigilato.

3.2 Attribuzione al servicer degli obblighi di raccolta delle informazioni dal soggetto non-vigilato e notifica alla Banca d'Italia

La documentazione contrattuale dell'operazione di cartolarizzazione può prevedere che le l'intermediario attribuisca al servicer gli obblighi di raccolta delle informazioni di cui al paragrafo 3.1 e di notifica alla Banca d'Italia (10) . Il servicer è responsabile della completezza della documentazione ricevuta.

(7) Per i soggetti non vigilati gli artt. 5 e 9 non sono rilevanti. L'art. 5 si applica solo agli investitori istituzionali, come definiti dal Regolamento cartolarizzazioni, mentre l'art.9 si riferisce solo ai soggetti autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti.

(8) Si applica il par. 2.2.

(9) Con riferimento all'obbligo di cui all'articolo 6 del Regolamento cartolarizzazioni, l'intermediario finanziario è responsabile verso la Banca d'Italia soltanto nel caso in cui svolga il ruolo di cedente (cfr. art. 6, par. 1, Regolamento cartolarizzazioni).

(10) In caso di conferimento dell'incarico al servicer, la lettera di attestazione di conformità è firmata dal responsabile dell'organo con funzione di gestione dell'intermediario.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 11 – Rischio di mercato e rischio di regolamento

Sezione III – Disposizioni specifiche

Allegato A

MODULO INFORMATIVO SUL SIGNIFICATIVO TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

<u>Nome dell'ente cedente:</u>	
<u>Nome dell'operazione:</u>	
<u>Regolamento CRR – articolo applicabile:</u>	<244, par. 2; 244, par. 3; 245, par. 2; 245, par. 3>
<u>Opzioni call degli enti cedenti incluse nell'operazione:</u>	<si, no>
<u>Tipologia delle attività sottostanti:</u>	{prestiti garantiti da immobili residenziali, prestiti garantiti da immobili non residenziali, prestiti agli studenti, prestiti alle imprese, ecc.}
<u>Valuta di riferimento:</u>	
<u>Valore nozionale dell'operazione (deal notional):</u>	
<u>RWA prima della cartolarizzazione:</u>	
<u>Deduzioni dai fondi propri prima della cartolarizzazione:</u>	
<u>Deduzioni dai fondi propri prima della cartolarizzazione espresse in termini di RWA:</u>	= <u>Deduzioni dai fondi propri prima della cartolarizzazione / 8%</u>
<u>Totale RWA prima della cartolarizzazione:</u>	= <u>RWA prima della cartolarizzazione + Deduzioni dai fondi propri prima della cartolarizzazione espresse in termini di RWA</u>
<u>RWA post cartolarizzazione sulle <i>tranche</i> mantenute:</u>	
<u>Deduzioni dai fondi propri dopo la cartolarizzazione:</u>	
<u>Deduzioni dai fondi propri dopo la cartolarizzazione espresse in termini di RWA:</u>	= <u>Deduzioni dai fondi propri dopo la cartolarizzazione espresse in termini di RWA / 8%</u>
<u>Totale RWA dopo la cartolarizzazione:</u>	= <u>RWA dopo la cartolarizzazione + Deduzioni dai fondi propri dopo la cartolarizzazione espresse in termini di RWA</u>
<u>Riduzione delle RWA dovute alla cartolarizzazione:</u>	= <u>Totale RWA prima della cartolarizzazione – Totale RWA dopo la cartolarizzazione</u>
<u>Riduzione delle RWA dovute alla cartolarizzazione (in %):</u>	= <u>Riduzione delle RWA dovute alla cartolarizzazione / Totale RWA prima della cartolarizzazione</u>
<u>First loss tranche:</u>	
<u>First loss tranche (in %):</u>	

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 11 – Rischio di mercato e rischio di regolamento

Sezione III – Disposizioni specifiche

<u>First loss tranche mantenuta:</u>	
<u>First loss tranche mantenuta (in %):</u>	
<u>Tranche mezzanine:</u>	
<u>Tranche mezzanine (in %):</u>	
<u>Tranche mezzanine mantenuta:</u>	
<u>Tranche mezzanine mantenuta (in %):</u>	
<u>Tranche senior:</u>	
<u>Tranche senior (in %):</u>	
<u>Tranche senior mantenuta:</u>	
<u>Tranche senior mantenuta (in %):</u>	
<u>Attachment point della First loss tranche (in %):</u>	
<u>Detachment point della First loss tranche (in %):</u>	
<u>Attachment point della Tranche mezzanine (in %):</u>	
<u>Detachment point della Tranche mezzanine (in %):</u>	
<u>Attachment point della Tranche senior (in %):</u>	
<u>Detachment point della Tranche senior (in %):</u>	
<u>Dimensione del portafoglio di riferimento:</u>	
<u>Perdita attesa:</u>	
<u>Perdita attesa (in %):</u>	$= \frac{\text{Perdita attesa}}{\text{Dimensione del portafoglio di riferimento}}$
<u>Perdita attesa + Perdita inattesa:</u>	
<u>Perdita attesa + Perdita inattesa (in %):</u>	$= \frac{\text{Perdita attesa} + \text{Perdita inattesa}}{\text{Dimensione del portafoglio di riferimento}}$
<u>Trasferimento del rischio richiesto dall'ente cedente (%):</u>	
<u>Informazioni qualitative</u>	<u><gli enti cedenti riportano le ragioni in base alle quali ritengono che il significativo trasferimento del rischio a terzi sia stato effettivamente realizzato></u>